

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-434 del 27/01/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'AUA relativa allo stabilimento IMC BOLOGNA CENTRALE sito nel Comune di Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16, richiesta dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. per l'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-451 del 26/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisette GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento denominato IMC BOLOGNA CENTRALE e sito nel Comune di Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16, richiesta dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. per l'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. **167193** del 13/04/2021 e con scadenza di validità in data 12/04/2036 alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201), così come rettificata da ARPAE con DET-AMB-2022-1654 del 01/04/2022 e modificata da

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ARPAE con DET-AMB-2022-273 del 24/01/2022 e con nota PG/2025/146211 del 13/08/2025 per area di gestione dell'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 25/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/139477 del 01/08/2025 (**pratica Sinadoc 26233/2025**) dal procuratore della società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche svolta presso lo stabilimento denominato IMC BOLOGNA CENTRALE ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per la realizzazione di un nuovo edificio "Tornio in Fossa" adibito a officina meccanica, a ufficio ed a servizi, con modifica delle matrici emissioni in atmosfera (nuova emissione E954 del Tornio in Fossa e contestuale dismissione delle emissioni in atmosfera E42 ed E42A), scarichi in pubblica fognatura (aggiornamento delle reti fognarie interne e nuovo scarico domestico in pubblica fognatura S7) e di impatto acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V"* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *"DECRETO ODORI"*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)"*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005"*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/145920 del 12/08/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Bologna, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/157955 del 05/09/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 09/09/2025, acquisita con PG/2025/159446 del 09/09/2025, richiedeva alla società istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/171431 del 29/09/2025;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/175318 del 03/10/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Bologna, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- il SUAP con nota del 22/10/2025, acquisita con PG/2025/187126 del 22/10/2025, comunicava alla società istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 della L. 241/1990.
- la società istante trasmetteva ai SUAP osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 della L. 241/1990, assunta agli atti di ARPAE con PG/2025/201596 del 13/11/2025;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/203267 del 17/11/2025 richiedeva nuovamente ai soggetti competenti (Comune di Bologna, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di ARPAE i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Bologna (PG/2025/181735 del 14/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/187600 del 22/10/2025);

- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/224827 del 17/12/2025);
- Pareri per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico del Comune di Bologna (PG/2025/225288 del 17/12/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 251,60 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Trenitalia Tper S.c.a.r.l., per l'esercizio dell'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento denominato IMC BOLOGNA CENTRALE e sito nel Comune di Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;

- *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021, con scadenza di validità in data 12/04/2036, e dei successivi atti di rettifica di ARPAE con DET-AMB-2022-1654 del 01/04/2022 e di modifica di ARPAE con DET-AMB-2022-273 del 24/01/2022 e con nota di ARPAE PG/2025/146211 del 13/08/2025, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
 4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
 5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento denominato IMC BOLOGNA CENTRALE - Trenitalia Tper S.c.a.r.l.
Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione degli scarichi

I seguenti scarichi autorizzati sono esclusivamente quelli oggetto della sola "FASE 1" del progetto presentato dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (progetto intermedio - sinadoc n. 14849/2020) per l'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" sito in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16, mentre gli scarichi oggetto della "FASE 2" del progetto presentato (progetto finale) saranno oggetto di una successiva richiesta da parte della società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. di modifica del presente atto ai sensi del D.P.R. 59/2013.

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore intercomunale denominato I.D.A.R.) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico derivato dall'unione di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti rispettivamente da parte dei servizi igienici presenti nell'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche e di acque meteoriche di dilavamento (non soggette ai vincoli e prescrizioni delle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006) di parte dei coperti provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche non sono preventivamente trattate prima nel recapito in pubblica fognatura.

Scarico S2

Scarico denominato S2 nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore intercomunale denominato I.D.A.R.) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico derivato dall'unione di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti rispettivamente da parte dei servizi igienici presenti nell'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche e di acque meteoriche di dilavamento dei pluviali della parte esistente della Rimessa ALE – Edificio B, da alcune porzioni dei piazzali a servizio delle palazzine uffici e le acque meteoriche della Galleria dell'Alta Velocità di R.F.I.

Le acque reflue domestiche non sono preventivamente trattate prima nel recapito in pubblica fognatura.

Scarico S5

Scarico denominato S5 nella rete fognaria interna comune con lo scarico S7 che recapita nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore intercomunale denominato I.D.A.R.) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico derivato dall'unione di acque reflue industriali e domestiche" costituite dall'unione di acque reflue industriali originate dall'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche e di acque reflue domestiche di parte dei servizi igienici presenti dalla medesima attività.

Le acque reflue industriali sono originate dalle acque meteoriche di prima e seconda pioggia del binario plateato lungo la rimessa ALE lato linea Alta Velocità – A.V. e le sole prime piogge sono pretrattate (mediante impianto di prima pioggia) prima di essere scaricate assieme alle acque di seconda pioggia e le acque reflue domestiche (di seguito descritte) in pubblica fognatura.

Le acque reflue domestiche, originate dall'ampliamento della rimessa A.L.E. e degli 8 sistemi di svuotatura e sanificazione delle ritirate dei binari plateati (vicino al distributore gasolio, lungo la rimessa A.L.E. lato linea A.V. e dei binari nn. 1-6 A.L.E. lato Bologna), non sono preventivamente trattate prima nel recapito, assieme alle acque reflue industriali precedentemente descritte, in pubblica fognatura.

Scarico S7

Scarico denominato S7 nella rete fognaria interna comune con lo scarico S5 che recapita nella condotta emissario di Ponente della pubblica fognatura (afferente al depuratore intercomunale denominato I.D.A.R.) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come "scarico derivato dall'unione di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti rispettivamente dai servizi igienici presenti nuovo edificio "Tornio in Fossa" adibito a officina meccanica, a ufficio ed a servizi e di acque meteoriche di dilavamento (non soggette ai vincoli e prescrizioni delle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006) dei coperti provenienti dal medesimo nuovo nuovo edificio "Tornio in Fossa".

Le acque reflue domestiche non sono preventivamente trattate prima di essere scaricate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate (di seguito descritte), in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di dilavamento non contaminate sono preventivamente inviate alla vasca di laminazione da 48 m³ e da essa scaricate (tramite pompa ad una portata massima di 2 l/s), assieme alle acque reflue domestiche (precedentemente descritte), in pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque reflue industriali proveniente dall'attività di lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili dell'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" che recapita mediante condotta fognaria dedicata nel depuratore privato di proprietà della società WISCO S.p.A., quest'ultimo autorizzato con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2017-5621 del 20/10/2017.

3. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con Prot. n. 950966 del 17/12/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/225288 del 17/12/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 104485 del 17/12/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione.
- b) L'autorizzazione della "FASE 2" del progetto presentato nella pratica sinadoc n. 14849/2020 dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (inerente la dismissione dello scarico S1 e l'attivazione degli scarichi S3, S4 e S6) è subordinata all'accettazione della richiesta della società medesima di modifica del presente atto ai sensi del D.P.R. 59/2013.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14849/2020 e sinadoc n. 32453/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/139477 del 01/08/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione illustrativa generale" datata Gennaio 2025.
 - "Relazione tecnica AUA" datata 25/07/2025.
 - "Planimetria fognature" in più scale e datata 25/07/2025.

Pratica Sinadoc n. 26233/2025

Documento redatto in data 22/01/2026



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 566380 / 2025 Richiesta di AUA per attività sita in Via del Lazzaretto, 16.
RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di manutenzione rotabili ferroviari nello stabilimento sito in VIA DEL LAZZARETTO, 16 , acquisita al P.G. n. 566380 / 2025 del 29/07/2025;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot. 104485 del 17/12/2025

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 664590/2025
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 dicembre 2025
Prot. n. 0104485/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 66/2025 Richiesta di parere Prot. 65355 del 01/08/2025;
- Rif. pratica SUAP 575049/2025.

▪ Ragione sociale ditta	TRENITALIA TPER S.C.A.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL LAZZARETTO, 16 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Trasporti (lavaggio mezzi) MANUTENZIONE ROTABILI FERROVIARI
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno/ Laminazione delle meteoriche
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto denominato IMC BOLOGNA CENTRALE della società TRENITALIA TPER S.c.a.r.l., sito in Comune di Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16.

Pratica SUAP 575049/2025

Pratica Sinadoc 26233/2025

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig. SIGNANI SERGIO c.f. SGNSRG67P16D548U in qualità di consulente dalla Ditta richiedente **TRENITALIA TPER S.C.A.R.L.** con stabilimento in Bologna (BO), via Del Lazzaretto, 16 esercente l'attività di **MANUTENZIONE ROTABILI FERROVIARI**; esaminata la documentazione:

Il sito Unità Locale IMC Bologna C.le è autorizzato con AUA DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 successivamente revisionata dalla DET-AMB-2022-273 del 24/01/2022 in conseguenza della ridefinizione dello scarico S2.

Lo stato autorizzato definisce e regola i seguenti scarichi idrici:

- **S1-invariato**: scarico di unione di acque reflue domestiche e meteoriche derivanti da coperti e superfici di dilavamento non soggette ai vincoli e prescrizioni della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006

- **S2-invariato**: scarico di unione di acque reflue domestiche e meteoriche derivanti dai servizi igienici di un singolo fabbricato e dalle acque meteoriche dei pluviali della parte esistente della Rimessa ALE – Edificio B, da alcune porzioni dei piazzali a servizio delle palazzine uffici e le acque meteoriche della Galleria dell'Alta Velocità di R.F.I.

- **S5-invariato**. Unione di :

-acque reflue domestiche dei servizi di ampliamento ALE, dei sistemi di svuotamento e sanificazione delle ritirate del binario plateato vicino al distributore Gasolio, del binario plateato lungo la rimessa ALE lato linea AV, dei binari 1-6 ALE lato Bologna

-Acque meteoriche di dilavamento del binario plateato lungo la rimessa ALE lato AV, distinte in acque di prima pioggia, trattate, e acque di seconda pioggia, acque dei pluviali delle ALE (esistente e ampliamento) non soggette a trattamento.

l'istanza di modifica sostanziale riguarda la costruzione di un nuovo capannone, denominato "Tornio in fossa", composto da aree dedicate destinate a contenere:

- Un nuovo tornio in fossa.
- Control room a servizio del tornio
- Servizi accessori compreso il locale "Aspirazione/Compressore"

Non sono previsti scarichi di tipo industriale e le acque di condensa dei compressori sono smaltite come rifiuto liquido.

Il progetto prevede un incremento di impermeabilizzazione pari all'1,1% rispetto allo stato di fatto. Per garantire l'invarianza idraulica del progetto è stata prevista la realizzazione di una vasca di laminazione di 48 mc con scarico ad una portata massima di 2 l/s.

Le acque reflue domestiche sono generate dai servizi igienici del sito ove si può prevedere che l'attività sia svolta da 8 addetti per 7 giorni su 7 con orario di lavoro 07:00 – 20:00 che, in relazione alle esigenze aziendali, potrà tendere alle 24 ore.

Il sistema di gestione delle acque è costituito da 2 reti di raccolta, una destinata alla raccolta delle acque meteoriche e una dedicata al convogliamento delle acque reflue domestiche.

Le acque meteoriche vengono inviate alla vasca di laminazione da 48 mc e da essa scaricate tramite pompa ad una portata massima di 2 l/s.

Successivamente i due tratti si uniscono in apposito manufatto e proseguono verso il nuovo scarico S7.

Pertanto, in aggiunta a quanto già autorizzato si definisce il seguente nuovo scarico:

-**S7 – nuovo** : Scarico di unione di acque reflue domestiche e meteoriche di coperti e superfici di dilavamento non soggette ai vincoli e prescrizioni della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006

Il recapito di S7 è la fognatura pubblica, in attraversamento al sedime del sito da via del Chiù a via del Lazzaretto, costituito dalla condotta tipo Vigentino 2200 x 1760 mm in calcestruzzo, e tramite essa il depuratore di acque reflue urbane di Bologna Via Shakespeare, 29 IDAR (IDSAP 1018586)

Tutte le acque reflue industriali generate dalle platee di lavaggio e di sgraffittatura dei rotabili, dalle fosse a vista sono inviate al depuratore interno dal sito gestito dalla società WISCO S.p.A. titolare di separato atto autorizzativo (DET-AMB-2017-5621)

Viene confermato col presente parere che la **frazione di prima pioggia recapitante in S5** è la sola componente equiparata a scarico di tipo industriale e pertanto sul pozzetto di prelievo predisposto in uscita al disoleatore andranno effettuati gli accertamenti analitici per il rispetto di valori limite definiti nella tab.3 All.V Dlgs 152/2006 "colonna scarico in fognatura"

Sempre in riferimento alla succitata frazione di prima pioggia, per la stima dei volumi annuali scaricati ai fini del calcolo della tariffa di fognatura e depurazione, si potranno utilizzare dati derivanti dalle precipitazioni sull'area di 1083 m2 come da comunicazione di Trenitalia del 26/05/2021 Prot.Hera Ingresso n.52422 del 31/05/2021.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-rimangono invariate le prescrizioni emesse dalla Scrivente Società per le altre tipologie di scarico già autorizzate e non oggetto della presente istanza

-si richiede di modificare la planimetria degli scarichi evidenziando l'ubicazione della vasca di laminazione dell'edificio " Tornio in fossa" che nella documentazione presentata (289 AU 00 CO 6020 PL 0 Planimetria Fognature Rev.0 del 25/07/2025) è solo intuibile dallo schema dei tracciati in ingresso e uscita.
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 4) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del costruttore/manutentore/gestore quale che sia la frequenza maggiore;
- 5) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 6) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 7) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con

- eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 8) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 9) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**
La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- 10) Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno da richiedere in separata sede specificando di aver ottenuto Autorizzazione AUA - indirizzo PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento denominato IMC BOLOGNA CENTRALE - Trenitalia Tper S.c.a.r.l.
Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche svolta dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E4 (provenienza: TE - cabine A.T. locomotori - concentrazioni)

Portata massima	3.200	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche.

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E42 (provenienza: TIF - tornio in fossa)

Portata massima	5.500	Nm ³ /h
Altezza minima	6,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E42a (provenienza: TIF - tornio in fossa)

Portata massima	5.500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E954 (provenienza: nuovo tornio in fossa)

Portata massima	1.350	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro in poliestere / separatore trucioli.

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONI da E93 a E96, da E910 a E918, da E931 a E937, E940, E942, E943, E944, da E946 a E953 (provenienza: impianti termici civili a gas naturale)

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. medesimo.

Tali impianti di combustione avendo potenza termica nominale inferiore a 1 MW, non sono medi impianti di combustione i cui punti di emissione devono essere rispettati i valori di emissione stabiliti dal Punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, sotto riportati:

Polveri	5 (*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 (*)	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

-
- b) Per i punti di emissione E42 ed E42a, dovrà essere **comunicata mezzo PEC ad ARPAE-AACM e ad ARPAE-APAM la data di dismissione definitiva** dei relativi macchinari responsabili di tali emissioni in atmosfera.
- c) La società Trenitalia Tper S.c.a.r.l., in caso di modifica sostanziale della presente AUA per la matrice emissioni in atmosfera, alla domanda di modifica sostanziale dovrà **allegare una dedicata relazione nella quale siano identificati tutti gli impianti termici, generatori di calore, bruciatori, gruppi elettrogeni, generatori antincendio, ecc... presenti nello stabilimento** (suddivisi tra produttivi e uso civile) nella quale siano chiariti i valori di potenzialità termica nominale di ogni impianto, generatore, bruciatore, gruppo elettrogeno, generatori antincendio, ecc... presente.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E72 (provenienza: cappa mensa) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla lettera e) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.

- b) I punti di emissione sotto elencati non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti):
- 1) EMISSIONE E42b (provenienza: ricambio aria ambiente TIF);
 - 2) EMISSIONI da E73 a E76 (provenienza: ricambio aria ambiente VIS);
 - 3) EMISSIONE E77 (provenienza: ricambio aria ambiente AIN);
 - 4) EMISSIONE E77a (provenienza: ricambio aria ambiente BIN 10 - fumi locomotive a trazione diesel);
 - 5) EMISSIONE E89 (provenienza: lavaggio - scarico fumi idropulitrice);
 - 6) EMISSIONI A1, A2 A3, B1, C1, D1, F1 e G1 (provenienza: ricambi aria ambiente).

3. Emissioni in atmosfera diffuse

- a) L'attività di sgraffittatura deve essere svolta adottando tutte le misure operative e gestionali atte a ridurre la diffusione degli aerosol di solventi generati durante l'applicazione. La società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. è esclusa dalla tenuta del registro dei consumi di materie prime contenenti solventi relativi all'attività di sgraffittatura, purché non utilizzi materie prime contenenti COV. Qualora il consumo annuo complessivo dei prodotti utilizzati durante le operazioni di sgraffittatura, dovesse superare i quantitativi previsti dalla Determina n. 14471 del 30/07/2021 della Regione Emilia Romagna, la società medesima dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.
- b) È autorizzato un consumo massimo annuo di solvente pari a 2 t/anno ovvero di 1 t/anno in caso di utilizzo di prodotti classificati cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione dal Regolamento CE n. 1272/2008 con indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F.
- c) Qualora il consumo annuo complessivo di materie prime contenenti solventi deve superare la soglia del punto 10 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, il Gestore di impianto dovrà presentare domanda di modifica sostanziale di impianto ai sensi dell'art 269, comma 8 in quanto rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del D.Lgs. 152/2006.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo

stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015

Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316

	US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E4, E42, E42a ed E954 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E4, E42, E42a ed E954, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14849/2020 e sinadoc n. 22339/2025).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione illustrativa generale" datata Gennaio 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/139477 del 01/08/2025).
 - "Relazione tecnica AUA" datata 25/07/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/139477 del 01/08/2025).
 - "Planimetria emissioni in atmosfera" in scala 1:1.000 e datata 25/07/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/139477 del 01/08/2025).
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" datato 25/07/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/139477 del 01/08/2025).
 - "Presentazione Integrazioni" datata 16/09/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/171431 del 29/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 26233/2025

Documento redatto in data 22/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento denominato IMC BOLOGNA CENTRALE - Trenitalia Tper S.c.a.r.l.
Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata Maggio 2024, Settembre 2025 e Ottobre 2025 presentata dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n. 336/2015 - P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di manutenzione meccaniche, elettriche, lavaggio e sgraffittatura rotabili, con annesse lavorazioni meccaniche svolta nello stabilimento sito in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota Prot. Uff. n. 248 del 07/11/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con nulla osta acustico Prot. Uff. n. 248 del 07/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/225288 del 17/12/2025). Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14849/2020).
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data Maggio 2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/139477 del 01/08/2025).
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data Settembre 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/171431 del 29/09/2025).
- Elaborato "Integrazioni alla valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data Ottobre 2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/201596 del 13/11/2025).

Pratica Sinadoc n. 26233/2025

Documento redatto in data 22/01/2025



Comune
di Bologna

PROT. UFF. N. 248
del 07/11/2025

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Claudio Bolzon

Settore Ufficio di Piano urbanistico

Unità intermedia Programmi urbanistici
pubblici

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue
via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 566380/2025 Modifica sostanziale di AUA per l'impianto Trenitalia Tper Scarl di via del Lazzaretto n. 16. **Contributo istruttorio in merito alla documentazione acustica.**

Con PG 566380/2025 è stata attivata da Trenitalia Tper Scarl l'istanza di modifica sostanziale della vigente AUA per l'impianto di Manutenzione Corrente (IMC) sito in via del Lazzaretto n. 16, richiesta per la realizzazione di un nuovo edificio presso il quale è prevista l'installazione di un nuovo tornio in fossa.

Dipartimento urbanistica, casa e ambiente

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna



Valutata la documentazione acustica allegata all'istanza, con prot. 175/2025 e prot. 227/2025 lo scrivente Settore aveva evidenziato l'impossibilità di potersi esprimere nel merito dato che non era stato verificato l'impatto cumulativo del nuovo edificio con le altre attività dell'impianto, né dimostrato il rispetto dei limiti differenziali nelle condizioni di massimo disturbo.

Si chiedeva inoltre di supportare l'attenuazione di 10 dBA stimata in corrispondenza del portone laterale del nuovo edificio attraverso una misura da effettuarsi presso il capannone dove è collocato l'attuale tornio, nonché di confermare l'assenza di ulteriori sorgenti significative presso l'edificio di progetto.

Nella nota integrativa il tecnico competente in materia dichiara che le caratteristiche edilizie del capannone dove è alloggiato l'attuale tornio sono diverse rispetto a quello di progetto, valutando pertanto che lo sarà anche sotto l'aspetto riverberante.

Valutando poco rappresentativa una verifica strumentale presso l'attuale tornio, in questa fase conferma il dato implementato nella simulazione acustica e propone, all'atto dell'agibilità, delle verifiche strumentali interne ed esterne al nuovo edificio, precisando che *"...nel caso in cui, in fase post operam, si dovessero verificare dei valori sopra norma, potrà essere realizzata una barriera fonoimpedente (già verificata la possibilità con Trenitalia) in prossimità del fronte aperto e/o lungo l'asse del tratto ferroviario al fine di ridurre la pressione sonora generata dal nuovo tornio. Potranno essere attuati ulteriori sistemi di riduzione del rumore all'interno dell'edificio ospitante il tornio, quali baffle fonoassorbenti, tali da ridurre la pressione sonora in esterno."*

Viene inoltre precisato che, a seguito di un approfondimento con il committente, è stato appurato che attualmente il tornio non viene utilizzato durante le ore notturne e che tale modalità operativa sarà mantenuta anche per il nuovo impianto: *"...nel caso in cui, per future esigenze aziendali, Trenitalia dovesse avere l'esigenza di implementare un turno in terza e quindi la necessità di operare anche in orario notturno, la stessa dovrà richiederne l'autorizzazione redigendo una nuova valutazione di impatto acustico specifica per tale orario. In quel caso, tale eventuale richiesta potrà essere effettuata sulla base di misurazioni reali effettuate sul campo."*

Tenuto conto che l'impianto non sarà utilizzato in periodo notturno, viene specificato che il livello diurno calcolato in facciata al ricettore residenziale più vicino, quantificato in 44 dBA, risulta del tutto trascurabile rispetto ai limiti assoluti.

Per quanto riguarda i limiti differenziali è stimato, all'interno dell'ambiente abitativo, un livello indotto dal solo impianto pari a 41 dBA diurni, valore trascurabile rispetto alla soglia di applicabilità del criterio differenziale (50 dBA diurni) e tale da non alterare il clima acustico presso il ricettore.

Nelle conclusioni è pertanto riportato che: *"...essendo già l'intera area dell'impianto IMC di Bologna autorizzata mediante AUA, e quindi con una specifica valutazione di impatto acustico, non risulterà necessario verificare il limite differenziale con il contributo cumulativo di tutte le sorgenti, in quanto il nuovo impianto, risulterà trascurabile rispetto al clima di rumore esistente e soprattutto risulterà sotto la soglia di applicabilità del II° comma dell'art. 4 del DPCM 14.11.1997."*

Tenuto conto delle ulteriori informazioni contenute nella nota integrativa, in funzione delle quali il tecnico competente dichiara che l'attività del nuovo tornio non andrà ad interessare il periodo notturno e che in periodo diurno la rumorosità indotta presso i ricettori esterni è acusticamente trascurabile, per quanto riguarda la componente acustica nulla osta alla modifica sostanziale della vigente AUA.

Rimane inteso che il presente contributo è reso sulla base delle dichiarazioni e delle valutazioni condotte dal tecnico competente in materia e, pertanto, si consiglia al Responsabile del procedimento di inserire nell'atto autorizzativo delle prescrizioni che vincolino la società al rispetto di quanto contenuto nella nota integrativa, cioè: attività lavorative circoscritte al solo periodo diurno, verifiche strumentali di collaudo e, se necessario, messa in opera degli interventi mitigativi (barriera acustica, baffles fonoassorbenti) che dovranno essere opportunamente dimensionati.

L'eventuale richiesta di estensione delle attività in periodo notturno, in particolare, dovrà essere accompagnata da una nuova documentazione acustica che dimostri il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, questi ultimi da verificarsi nelle condizioni di massimo disturbo (ossia massimizzando l'incremento differenziale nel range di applicabilità del criterio stesso).

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.